

TAR Lazio, Sezione II - Sentenza 25/07/2002 n. 6742
legge 109/94 Articoli 10, 13, 30 - Codici 10.2, 11.3, 30.2

Poiché l'offerta delle imprese riunite in raggruppamento orizzontale determina la responsabilità solidale delle imprese stesse nei confronti dell'Amministrazione appaltante, la circostanza che la capogruppo (od anche altre mandanti, ma non tutte), possiedano al 100% i requisiti tecnico-finanziari previsti dal bando, non può portare ad escludere la necessità del possesso degli stessi requisiti anche in capo alle altre imprese mandanti nella misura prevista dal bando; legittimamente pertanto, in tale ipotesi, vengono richiesti specifici requisiti anche in capo alle imprese facenti parte del r.t.i., a prescindere da quelli posseduti dalla impresa capogruppo e mandataria. Nel campo delle opere pubbliche in genere, la prestazione della cauzione provvisoria è diretta a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto proprio dell'aggiudicatario (tra cui è possibile far rientrare anche l'ipotesi della insussistenza dei requisiti richiesti a pena di esclusione dalla gara) ed ha la medesima funzione della clausola penale, atteso che essa è diretta a predeterminare la conseguenza dell'inadempimento, in funzione di liquidazione forfettaria del danno, prescindendo dall'esatta portata quantitativa del nocumento patito dalla P.A., tant'è che non viene prevista espressamente la risarcibilità del danno eventualmente non coperto dalla cauzione provvisoria. Legittimamente, ai sensi dell'art. 10, co. 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., l'Amministrazione appaltante, dopo avere constatato l'infedele dichiarazione di una costituenda A.T.I. in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, procede all'incameramento della cauzione provvisoria prestata dalla A.T.I. stessa, senza fornire al riguardo alcuna motivazione, trattandosi di una attività dovuta e vincolata.